

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio foreste	foreste@certregione.fvg.it foreste@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 38465/GRFVG del 22/07/2025

Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, articolo 40. Regolamentazione dei corsi di formazione e corsi di aggiornamento erogati dal CeSFAM di Paluzza (UD) per l'operatore forestale e verifica delle competenze acquisite.

Il direttore del Servizio foreste

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), e in particolare:

- l'articolo 39 che prevede che, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale delle imprese forestali il titolare o, in subordine, di almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, siano in possesso di specifiche competenze professionali in campo forestale, acquisite secondo quanto disposto dal suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020, comprovate anche dal possesso del patentino per operatore forestale di cui all'articolo 40;

- l'articolo 40 che prevede:

al comma 1) che *"il patentino per operatore forestale certifica il possesso delle competenze necessarie per svolgere in sicurezza le operazioni di taglio, esbosco e di organizzazione del lavoro nell'ambito delle utilizzazioni forestali secondo quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali)";*

al comma 2, lettera a) che tra i requisiti per l'ottenimento del patentino vi è *"la competenza professionale comprovata dall'attestato rilasciato dalla struttura regionale del CeSFAM o da documentazione equivalente, a seguito di frequentazione di un corso con valutazione dei risultati dell'apprendimento finalizzato ad acquisire le conoscenze e le abilità necessarie all'esecuzione dei lavori di utilizzazione boschiva";*

al comma 2, lettera b) che tra i requisiti per l'ottenimento del patentino vi è la maggiore età;

al comma 3) che *"con decreto del direttore del Servizio sono individuati la tipologia e la durata dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento e la verifica delle competenze acquisite";*

al comma 4) che *"con deliberazione di Giunta regionale sono individuati i criteri di equivalenza degli attestati rilasciati dai soggetti di formazione accreditati";*

al comma 5) che *"il patentino di cui al comma 1 ha validità di cinque anni rinnovabile a domanda dell'interessato";*

al comma 6) che *"i soggetti in possesso del patentino di cui al comma 1 presentano all'Ispettorato forestale domanda di rinnovo, con allegati gli attestati di partecipazione ad almeno due corsi di*

aggiornamento frequentati entro l'anno di scadenza della validità del precedente patentino”;

- l'articolo 41 che prevede:

al comma 1) che *“ai fini di cui al presente capo, la domanda di iscrizione nell'Elenco è presentata all'Ispettorato forestale competente per il territorio in cui l'impresa ha sede legale e la domanda per il rilascio del patentino forestale è presentata all'Ispettorato forestale competente per il territorio in cui il richiedente risiede o ha sede legale l'impresa presso cui il richiedente lavora”*;

al comma 2) che *“in deroga al comma 1:*

a) ai soggetti residenti in altre regioni italiane o all'estero il patentino di cui all'articolo 40 viene rilasciato dall'Ispettorato al quale viene presentata la domanda;

b) alle imprese aventi sede legale in altre regioni italiane o all'estero la competenza all'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 39 è dell'Ispettorato al quale viene presentata la domanda”;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. e competenze dell'operatore forestale);

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente) e in particolare l'articolo 10, comma 2, che prevede che *“la Regione garantisce il servizio di formazione tramite i soggetti accreditati presenti sul territorio”*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) che all'articolo 10 (Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione) prevede che *“con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano definite apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale”*;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2020 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali) che, all'articolo 1, prevede che *“i criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale siano individuati:*

a) dalle competenze e qualificazioni afferenti al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel «Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali» a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale del 30 giugno 2015;

b) dai percorsi formativi in campo forestale codificati dalle regioni e dalle province autonome per i quali le strutture competenti in materia di foreste e di formazione professionale hanno definito la corrispondenza con i diversi profili della norma UNI 11660:2016 (Attività professionali non regolamentate - Operatore forestale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza)”;

Visto l'articolo 5 comma 112 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 ai sensi del quale *“la Giunta regionale provvede a istituire, in Comune di Paluzza, il Centro servizi per le foreste e le attività della montagna (CeSFAM) per fornire, nei settori forestale, naturalistico, ambientale, faunistico, dell'agricoltura e dello sviluppo territoriale della montagna, a soggetti pubblici e privati anche extraregionali, servizi aventi finalità di attività formativa, nonché di foresteria, di segreteria e di ogni altra attività necessaria”*;

Considerato che l'articolo 5, comma 114 bis, della suddetta legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 prevede che *“la Giunta regionale definisca periodicamente gli indirizzi per l'attività del CeSFAM”*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1821 di data 29 novembre 2024, che da ultima definisce gli indirizzi per l'attività del CeSFAM e, in particolare, l'allegato A che ne individua i compiti istituzionali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 422 di data 28 marzo 2025, che, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del Regolamento forestale disciplina i criteri di equivalenza degli attestati rilasciati da soggetti accreditati ai fini del rilascio e dell'aggiornamento del patentino

per operatore forestale;

Considerato che, il Repertorio delle qualificazioni regionali da ultimo modificato con la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 30 aprile 2025 prevede i seguenti profili professionali:

- PROF-AGR-12 "operatore forestale", che prevede come competenze professionali caratterizzanti il profilo l'esecuzione di operazioni forestali (QPR-AGR-18- livello EQF-3), la cui costruzione ha tenuto conto di quanto previsto dal Quadro nazionale delle qualificazioni regionali e della corrispondenza con i profili della norma UNI 11660:2016, rappresentando quindi il riferimento di base per la definizione dei percorsi e delle attività formative in campo forestale;

Visto il decreto del direttore del Servizio foreste n. 30775/GRFVG del 17 giugno 2025 (Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, articolo 40, comma 3 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento per operatore forestale e verifica delle competenze acquisite), che ha individuato la tipologia, le caratteristiche e la durata dei corsi di formazione per rilascio del patentino forestale e dei corsi di aggiornamento per il suo rinnovo;

Ritenuto di promuovere la formazione e la specializzazione degli operatori forestali al fine di favorire la sicurezza e la professionalità negli interventi di gestione e utilizzazione forestale;

Ritenuto di dover formalmente regolamentare i corsi erogati dal CeSFAM ai sensi dell'art. 40 del regolamento forestale;

Visto il verbale di sopralluogo del medico competente dell'amministrazione regionale di data 30 giugno 2022 nel quale viene indicata la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli allievi che frequentano i corsi del CeSFAM tramite l'attestazione di avvenuta sorveglianza sanitaria comprovante le condizioni psico-fisiche adatte alla mansione, ai sensi e nei termini di cui al comma 2, articolo 41, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), mediante comunicazione del giudizio di idoneità, come previsto dal comma 6 dell'articolo 41 del medesimo decreto legislativo, in esito alla più recente visita effettuata dal medico competente.

Richiamati ai fini della individuazione del soggetto competente ad emettere il presente atto:

- il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. recante il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, e successive modifiche ed integrazioni;

- l'allegato A (articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali) alla deliberazione della Giunta Regionale del 19 giugno 2020, n. 893, come sostituito con deliberazione 24 luglio 2020 e modificato in ultimo con deliberazione del 27 giugno 2025, n. 860;

- la deliberazione della Giunta Regionale del 27 luglio 2023, n. 1188, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale al dott. Rinaldo Comino fino al giorno 1° agosto 2026;

- la deliberazione della Giunta Regionale del 9 agosto 2024, n. 1198 con la quale sono state modificate alcune strutture dell'Amministrazione regionale e sono state indicate le corrispondenze tra le strutture precedentemente previste e le nuove, stabilendo che quando leggi, regolamenti, atti e contratti fanno riferimento al Servizio foreste e Corpo forestale, il riferimento si intende operato al Servizio foreste;

- il decreto del Direttore della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. 16366/GRFVG del 01 aprile 2025 avente ad oggetto l'attribuzione degli incarichi dirigenziali sostitutori presso la Direzione centrale;

decreta

1. sono regolamentati, anche ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge

regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), i corsi di formazione e aggiornamento per l'ottenimento del patentino per operatore forestale erogati dal CeSFAM;

2. negli allegati A e B, parti integranti del presente provvedimento, sono definiti la tipologia di corsi, i programmi didattici, i requisiti di accesso, la durata e i metodi di verifica delle competenze acquisite dei corsi di formazione e aggiornamento per l'ottenimento del patentino per operatore forestale erogati dal CeSFAM;

3. il presente decreto è immediatamente esecutivo e viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 22 luglio 2025

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORESTE

- dott. Rinaldo Comino -

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale)

Allegato A

Corso di formazione per operatore forestale (PROF-AGR-12 "operatore forestale") e modalità di verifica delle competenze acquisite ai sensi dell'articolo 40, del Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 e del decreto ministeriale 29 aprile 2020 (Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali).

1. Classificazione professionale del corso di formazione per operatore forestale (PROF-AGR-12 "operatore forestale")

Il corso di formazione per operatore forestale è conforme:

- a. al profilo professionale di operatore forestale (PROF-AGR-12) del Repertorio delle qualificazioni regionali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e della legge regionale 21 luglio 2017, n.27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), da ultimo aggiornato con la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 30 aprile 2025, secondo lo schema di cui alla seguente tabella.

Settore economico professionale	Agricoltura, silvicoltura e pesca
Repertorio	Friuli Venezia Giulia
Professioni NUP/ISTAT correlate:	8.3.2.1.0 Personale forestale non qualificato
Codici ISTAT ATECO:	02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali 02.20.00 Utilizzo di aree forestali
Repertorio delle qualificazioni regionali	Prof-Agr_12 OPERATORE FORESTALE qpr-agr-18
EQF	3

- b. al profilo di operatore forestale di cui alla norma UNI 11660:2016 (Attività professionali non regolamentate – Operatore forestale – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza), secondo lo schema di cui alla seguente tabella.

Profilo professionale	Operatore forestale
EQF	1

2. Competenze professionale dell'operatore forestale

L'operatore forestale è in grado di operare in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente nei lavori di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco di latifoglie e/o conifere, con particolare attenzione agli aspetti relativi al sistema ambiente-macchine-operatore e alla sicurezza. In particolare, è in grado di utilizzare, in sicurezza, motosega e attrezzi manuali per l'abbattimento e l'allestimento di alberi in condizioni non complesse. È in grado di svolgere, in sicurezza, le operazioni di base dell'esbosco. È in grado di valutare la propria capacità di intervento in riferimento ai rischi e al piano di lavoro. Conosce ed è in grado di impiegare correttamente i necessari dispositivi di protezione Individuale e i dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature che utilizza. È in grado di effettuare la manutenzione della motosega.

Le competenze e i compiti previsti dalla figura sono descritti nella seguente tabella.

CONOSCENZE	ABILITÀ	COMPETENZE
ATTREZZATURE		
<p>Conosce le parti costitutive della motosega e le attrezzature di lavoro che deve utilizzare, compresi i dispositivi di sicurezza.</p> <p>Conosce i principi di manutenzione della motosega e delle attrezzature di lavoro di sua competenza, oltre che dei relativi dispositivi di sicurezza.</p> <p>Conosce i principi di uso corretto della motosega e delle attrezzature di lavoro di sua competenza.</p> <p>Ha conoscenze delle attrezzature necessarie alle operazioni base di esbosco e dei principi per il loro corretto utilizzo.</p>	<p>Applica i principi di corretta manutenzione della motosega e delle attrezzature di lavoro.</p> <p>Utilizza correttamente la motosega e le attrezzature di lavoro di sua competenza.</p> <p>Utilizza correttamente le attrezzature necessarie alle operazioni base di esbosco.</p>	<p>È in grado di programmare ed eseguire la manutenzione della motosega e delle attrezzature di lavoro.</p> <p>È in grado di eseguire in autonomia e responsabilmente lavori di abbattimento e allestimento in condizioni non complesse.</p> <p>È in grado di eseguire in autonomia e responsabilmente le operazioni base di esbosco.</p>
LAVORAZIONI (taglio, allestimento ed esbosco)		
<p>Conosce le tecniche e le procedure di abbattimento ed allestimento in condizioni non complesse.</p> <p>Conosce le tecniche e le procedure relative alle operazioni di base dell'esbosco.</p>	<p>È in grado di applicare le corrette tecniche di abbattimento e di allestimento in condizioni non complesse.</p> <p>È in grado di applicare le tecniche e le procedure relative alle operazioni base di esbosco.</p>	<p>È in grado di eseguire in autonomia e responsabilmente lavori di abbattimento ed allestimento in condizioni non complesse.</p> <p>È in grado di eseguire in autonomia e responsabilmente le operazioni base di esbosco.</p>
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO		
<p>Conosce i criteri e le modalità dell'organizzazione del lavoro ed il suo ruolo nel luogo di lavoro.</p> <p>Conosce i rischi e le misure necessarie per svolgere in sicurezza le operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco in condizioni non complesse.</p> <p>Conosce i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).</p>	<p>È in grado di interpretare correttamente i criteri e le modalità dell'organizzazione del lavoro.</p> <p>Individua i rischi ed adotta le necessarie misure per svolgere in sicurezza le operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco in condizioni non complesse.</p> <p>Utilizza correttamente i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).</p>	<p>È in grado di svolgere in autonomia e responsabilmente il proprio ruolo nell'ambito dell'organizzazione del luogo di lavoro.</p> <p>È in grado di valutare la propria capacità di intervento in riferimento ai rischi ed alle misure di sicurezza necessarie.</p> <p>Utilizza correttamente i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).</p>

3. Requisiti per l'accesso al corso

La maggiore età oltre che l'attestazione del medico competente aziendale tramite l'attestazione di avvenuta sorveglianza sanitaria comprovante le condizioni psico-fisiche adatte alla mansione, ai sensi e nei termini di cui al comma 2, articolo 41, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Ai fini della partecipazione al corso è necessario il possesso dei propri dispositivi di protezione individuale (DPI) per le operazioni di utilizzazione forestale.

4. Modalità di svolgimento e contenuti del corso

Il modulo formativo ha una durata di 40 ore, comprensivo dell'esame finale, suddivise in giornate costituite da un massimo di 8 ore ciascuna; la formazione pratica deve essere riguardare almeno il 60% delle ore totali.

Il corso si sviluppa in due moduli differenti. Al termine del primo modulo è previsto un esame teorico e pratico, il cui superamento permette di accedere al secondo modulo. Al termine del secondo modulo è previsto un ulteriore esame teorico e pratico, il cui superamento permette di conseguire l'attestazione comprovante la competenza professionale di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a del Regolamento forestale.

In caso di non superamento dell'esame relativo al primo modulo, non è permessa la partecipazione al secondo modulo. In caso di superamento dell'esame relativo al primo modulo ma non superamento dell'esame relativo al secondo modulo, è previsto il rilascio di un semplice attestato di formazione sull'utilizzo della motosega.

Sono di seguito illustrati i due moduli in formato tabellare.

MODULO 1 Operare in sicurezza con la motosega e organizzazione del lavoro	
Obiettivo	Operare in sicurezza con la motosega all'interno di un cantiere forestale
Durata minima	16 ore (comprensiva di un'ora di esame)
Modalità	In aula e in laboratorio
Contenuti	<p>Il corso prevede una prima fase di lezione in aula in cui si approfondiscono i seguenti temi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. introduzione alle utilizzazioni forestali;b. conoscenza della motosega quale strumento di lavoroc. tecniche di manutenzione ordinaria della motosega e affilatura della catena in officina e in ambiente boschivo;d. tecniche di organizzazione e gestione del cantiere di lavoro;e. normativa sulla sicurezza negli interventi forestali;f. dispositivi di protezione individuale (DPI);g. individuazione i pericoli ed i rischi connessi agli interventi di abbattimento e allestimento;h. allestimento del cantiere di lavoro in base alle indicazioni ricevute. <p>Il corso prevede una seconda fase in laboratorio in cui si approfondiscono i seguenti temi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. manutenzione ordinaria della motosega e affilatura della catena in officina;b. prove di sezionatura e predisposizione di tacche di abbattimento su tronchi. <p>Il corso prevede una terza fase in aula in cui si approfondiscono i seguenti temi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. principi normativi inerenti alla gestione forestale sostenibile, alla selvicoltura naturalistica e alla tutela degli interessi differenziati;b. teoria delle principali tecniche di abbattimento e di esbosco, nonché analisi delle criticità in tema di sicurezza nei cantieri di utilizzazione forestale.
Esame finale	L'esame comprende una parte teorica con risposte a domande a scelta multipla e domande aperte, nonché una prova pratica di sezionatura di tronchi.

MODULO 2 Abbattimento ed esbosco	
Obiettivo	Operare in sicurezza nelle operazioni di taglio, esbosco e organizzazione del lavoro all'interno di un cantiere forestale
Durata minima	24 ore (comprensiva di due ore di esame)

Modalità	In aula, in laboratorio e nell'ambiente boschivo
Contenuti	<p>Il corso prevede una seconda fase di esercitazioni individuali sulle seguenti tecniche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. approntamento delle condizioni organizzative e di sicurezza del lotto boschivo, derivanti dai progetti di taglio o dalle disposizioni del preposto, nei confronti degli operatori e di terzi e conoscenza del piano di emergenza; b. individuazione degli alberi autorizzati al taglio; c. valutazione del singolo albero da abbattere rispetto alla propria sicurezza, alla tutela del bosco e alle vie di esbosco, scegliendo la migliore direzione di caduta; d. verifica dei dispositivi di sicurezza della motosega e dei DPI; e. scelta e applicazione della tecnica di abbattimento più idonea; f. valutazione dei rischi nel trattamento e abbattimento di alberi impigliati; g. sramatura e depezzatura dei fusti atterrati in condizioni di terreno da facili a difficili, finalizzati alla produzione di assortimenti commercializzabili; h. operazioni di esbosco terrestre con l'utilizzo del verricello forestale.
Esame finale	L'esame comprende una parte teorica con risposte a domande a scelta multipla e domande aperte, nonché una prova pratica di abbattimento, allestimento ed esbosco dei tronchi.

5. Organizzazione della didattica e requisiti dei formatori

Le lezioni frontali in aula e in laboratorio prevedono un rapporto massimo di 1 docente ogni 25 allievi. Le lezioni pratico-applicative in ambiente boschivo prevedono un rapporto massimo di 1 docente ogni 6 allievi. Le lezioni tecnico-applicative sono tenute da un istruttore forestale qualificato secondo quanto indicato nell'allegato D del decreto del direttore del Servizio foreste n. 30775/GRFVG del 17 giugno 2025, mentre le lezioni teoriche sugli aspetti normativi e regolamentari nel settore forestale sono tenute da un professionista iscritto all'albo dell'Ordine dei dottori agronomi o dei dottori forestali.

6. Condizione di validità ai fini del rilascio del patentino per operatore forestale.

Il corso prevede lo svolgimento di due esami consecutivi per l'ottenimento dell'attestazione comprovante la competenza professionale di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a del Regolamento forestale.

Superano con esito positivo l'esame gli allievi che abbiano risposto positivamente almeno 80% delle domande contenute nel test finale e abbiano concluso positivamente la prova pratica prevista.

L'aver conseguito l'attestazione di frequenza ai corsi per il conseguimento del patentino per operatore forestale è condizione necessaria per la successiva richiesta da presentare all'Ispettorato forestale competente, secondo le modalità dell'art. 41 del Decreto del Presidente della Regione FVG n. 274 del 2012, e non può in nessun caso sostituire l'emissione del patentino successivamente formalizzata dall'Ispettorato stesso.

Corsi di aggiornamento per il rinnovo del patentino per operatore forestale

1. Requisiti per l'accesso al corso

La maggiore età oltre e il possesso del patentino per operatore forestale.

2. Modalità di svolgimento e contenuti dei corsi

I corsi di aggiornamento per il rinnovo del patentino per operatore forestale hanno una durata di 4 ore e non comprendono un esame finale; i corsi possono essere svolti anche consecutivamente all'interno di una stessa giornata.

Sono di seguito illustrati i due corsi offerti in formato tabellare.

CORSO 1 Aggiornamento in ambito di sicurezza e della normativa di settore	
Obiettivo	Aggiornare gli operatori forestali sul tema della sicurezza all'interno di un cantiere forestale, nonché sulle novità delle norme di settore.
Durata minima	4 ore
Modalità	In aula e in laboratorio
Contenuti	Il corso prevede lezione in aula in cui si approfondiscono i seguenti temi: a. analisi di aspetti inerenti alla sicurezza all'interno dei cantieri forestali; b. aggiornamenti in materia di norme forestali e di settore a livello regionale, nazionale o europeo.

CORSO 2 Abbattimento ed esbosco in condizioni complesse	
Obiettivo	Aggiornare gli operatori forestali sulla gestione di casi di lavoro in condizioni complesse
Durata minima	4 ore
Modalità	In aula e in laboratorio
Contenuti	Il corso prevede lezione in aula in cui si approfondiscono i seguenti temi: c. analisi di casi di abbattimento in condizioni complesse; d. analisi di operazioni di esbosco in condizioni complesse.

3. Organizzazione della didattica e requisiti dei formatori

Le lezioni frontali in aula e in laboratorio prevedono un rapporto massimo di 1 docente ogni 25 allievi.

Le lezioni tecnico-applicative sono tenute da un istruttore forestale qualificato secondo quanto indicato nell'allegato D del decreto del direttore del Servizio foreste n. 30775/GRFVG del 17 giugno 2025, mentre le lezioni teoriche sugli aspetti normativi e regolamentari nel settore forestale sono tenute da un professionista iscritto all'albo dell'Ordine dei dottori agronomi o dei dottori forestali.

4. Condizione di validità ai fini del rilascio del rinnovo del patentino per operatore forestale.

L'aver conseguito l'attestazione di frequenza ai corsi di aggiornamento per il rinnovo del patentino per operatore forestale è condizione necessaria per la successiva richiesta da presentare all'Ispettorato forestale competente, secondo le modalità dell'art. 41 del Decreto del Presidente della Regione FVG n. 274 del 2012, per il rinnovo del patentino per operatore forestale e non può in nessun caso sostituire il rinnovo successivamente formalizzato dall'Ispettorato stesso.